

STATUTO

Società Italiana di Cure Palliative O.N.L.U.S.

Art. 1 - Denominazione e sede

E' costituita l'Associazione denominata "Società Italiana di Cure Palliative – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve denominata SICP-ONLUS, con sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet, 2, di seguito indicata anche come "Società" o "associazione".

La SICP, al fine di garantire una migliore gestione dell'attività sul territorio nazionale, intende costituire sedi secondarie e/o sedi Regionali disciplinate da apposito regolamento definito e approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Scopi istituzionali

La Società non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore dei pazienti con malattia inguaribile in fase avanzata e terminale e delle loro famiglie.

La Società opera altresì nei settori della istruzione e della formazione promuovendo la conoscenza, il progresso e la diffusione delle Cure Palliative in campo scientifico, clinico e sociale.

L'Associazione per il raggiungimento del suo scopo si propone di:

1. Riunire e rappresentare gli operatori attivi nel campo delle Cure Palliative, recependone e tutelandone le istanze.
2. Promuovere ed erogare la Formazione e l'Educazione Medico-Scientifica Continua ed il conseguente Accreditamento con la verifica della qualità.
3. Promuovere la conoscenza delle Cure Palliative, il loro progresso in campo clinico, la ricerca sperimentale e clinica, anche attraverso iniziative dalla stessa promosse.
4. Attuare ed incentivare campagne di informazione ed educazione della popolazione.
5. Promuovere lo sviluppo di una rete nazionale di centri clinici accreditati per la cura dei pazienti in fase terminale.
6. Fornire a tali centri le basi culturali e pragmatiche dell'operato, definendo opportune linee-guida finalizzate all'esercizio delle attività diagnostiche e terapeutiche, nonché agli aspetti strutturali e organizzativi del modello operativo.
7. Contribuire alla formazione tecnico-professionale e manageriale degli operatori sanitari al fine di creare figure specificamente qualificate, idonee a trovare la loro primaria collocazione nei centri clinici di Cure Palliative.
8. Promuovere programmi per l'aggiornamento continuo degli operatori.
9. Sviluppare il carattere multidisciplinare delle Cure Palliative, favorendo il confronto e le sinergie tra le discipline e le professionalità coinvolte.
10. Sviluppare l'integrazione tra ambito sanitario e settori dell'associazionismo e del volontariato.
11. Partecipare, in rappresentanza dei soci e nell'interesse della disciplina, ai lavori di organismi istituzionali nazionali, regionali, locali.
12. Promuovere e sostenere pubblicazioni o periodici riguardanti le Cure Palliative.

13. Stabilire relazioni scientifiche con Società ed Enti, nazionali e internazionali, aventi affinità di scopi e di programmi.

14. Partecipare a strutture federative con altre Società Scientifiche o Enti.

15. L' associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, rientranti tra le attività di cui alla lettera a) art. 10 del D.lgs. n. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

Al fine del conseguimento delle finalità di cui sopra, l' associazione potrà stipulare contratti di varia natura con enti e/o imprese pubbliche e/o private, costituendosi altresì quale soggetto organizzatore ("Provider") di attività formative che rientrino nel programma di Educazione Medica Continua (ECM) in modo stabile e continuo su tutto l'ambito nazionale per l'area delle Cure Palliative.

Art. 3 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Soci

Sono considerati Soci le persone fisiche o gli enti, associazioni e fondazioni e persone giuridiche in genere, con esclusione delle società sia cooperative che di capitali o di persone, che inoltrano, personalmente o per mezzo del proprio rappresentante legale, espressa domanda al Consiglio Direttivo e in regola con il contributo annuo associativo dell'anno in corso. La domanda deve recare la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di approvare e osservare lo Statuto ed i Regolamenti, e deve essere corredata, qualora l' associato intenda assumere la qualifica di socio ordinario, del curriculum vitae attestante l' attività inerente le cure palliative, nel caso in cui la domanda sia proposta da persona fisica, e da curriculum comprovante l' attività svolta inerente le cure palliative nel caso in cui la domanda sia presentata da persona giuridica, nonchè dalla firma di presentazione di due soci ordinari.

Spetta al Consiglio Direttivo, entro 120 giorni, la valutazione e l'eventuale accettazione delle domande pervenute.

Allo scadere dei 120 giorni, in mancanza di un accoglimento da parte del Consiglio Direttivo, vale la regola del silenzio - assenso e pertanto la domanda è da ritenersi accolta.

In caso di diniego il Consiglio Direttivo dovrà esplicitarne i motivi, su richiesta scritta dell'interessato.

I soci si suddividono in due categorie:

a) soci ordinari: sono soci ordinari gli operatori, sia persone fisiche che giuridiche, con esclusione delle società sia cooperative che di capitali o di persone, che a vario titolo si occupano di cure palliative nella accezione più ampia, nel rispetto della multi professionalità e multidisciplinarietà delle cure palliative. Possono assumere la qualifica di socio ordinario anche le associazioni o fondazioni o enti in generale, escluse le società sia cooperative che di capitali che di persone.

b) soci sostenitori: sono soci sostenitori coloro che svolgono attività non professionali nell' ambito delle cure palliative.

I soci sostenitori avranno diritto di partecipare a tutte le iniziative promosse dall' associazione ed a ricevere il materiale informativo e scientifico prodotto da quest' ultima, anche attraverso mezzi infor-

matici.

Il diritto di voto e di intervento in assemblea spetta esclusivamente ai soci ordinari.

Gli associati che risultino tali, secondo le risultanze del libro degli associati, alla data del 30/11/2010, sono considerati di diritto soci ordinari.

Art . 5 - Diritti e obblighi dei soci

Tutti i Soci ordinari hanno diritto di voto in Assemblea: in particolare possono esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi della Società. La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

I Soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari oltre alle direttive ed alle deliberazioni che, nell'ambito delle disposizioni medesime, sono emanate dagli organi della Società.

Art. 6 – Recesso ed esclusione dei soci

La qualifica di Socio viene perduta:

- per recesso del Socio, con effetto dal momento di ricevimento di comunicazione scritta;
- per mancato pagamento del contributo associativo dell'anno in corso e dell' anno precedente, previa verifica del Consiglio Direttivo;
- per fatti, situazioni o attività che portano il Socio in contrasto con gli scopi istituzionali di cui all'art. 2, previa delibera di esclusione presa dal Collegio dei Probiviri, ratificata dal Consiglio Direttivo e comunicata per iscritto all'interessato.

Art. 7 – Organi dell'associazione

Sono Organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente dell'associazione
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Collegio dei Revisori
- e) il Collegio dei Probiviri
- f) i Consigli Regionali
- g) le Commissioni, eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che alla data della riunione della stessa risultino in regola con il pagamento delle quote associative dall'anno di iscrizione e che siano associati almeno da 120 (centoventi) giorni.

L'Assemblea è regolarmente convocata mediante una delle seguenti modalità:

- comunicazione ai Soci con lettera o e-mail o fax o altro mezzo idoneo a provare l' avvenuta ricezione, da inviarsi almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza;
- avviso da pubblicare, a mezzo stampa, su testate a diffusione nazionale o, in alternativa, sulla rivista scientifica identificata dal Consiglio Direttivo come organo ufficiale dell'associazione e che venga spedita a tutti i Soci, con un anticipo di almeno quindici giorni rispetto alla data fissata per l'adunanza;

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno un volta l'anno e

comunque ogni volta che lo ritenga opportuno, oppure quando ne pervenga specifica richiesta scritta motivata da almeno un terzo dei Soci in regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina, tra i Soci presenti, il Presidente della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Ogni Socio avente diritto, può esprimere un singolo voto.

Nel caso di elezione del Presidente e dei Membri del Consiglio Direttivo, la votazione viene effettuata con voto segreto su scheda.

E' ammesso il voto per corrispondenza in base ad aspetti procedurali stabiliti da apposito regolamento. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di voto dei Soci presenti e la validità dei voti inviati per corrispondenza. La votazione avviene per alzata di mano, salvo quanto diversamente previsto dalla Legge o dalla volontà dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea a tal fine nomina fino a quattro Scrutatori.

All'Assemblea dei Soci spetta:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio;
- b) l'elezione e la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
- c) l'approvazione di modifiche e/o integrazioni al presente Statuto;
- d) lo scioglimento dell'associazione, la liquidazione e devoluzione del relativo patrimonio;
- e) l'esame di ogni altro argomento inserito all'ordine del giorno.

L'Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita se è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nell'avviso di convocazione deve essere fissato il giorno, l'ora e il luogo per la prima ed eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, con le indicazioni relative al giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per deliberare in merito alle materie di cui al punto c) è necessario il voto di almeno il 20% dei Soci aventi diritto di voto; per deliberare in merito alle materie di cui al punto d) è necessario il voto di almeno il 50% dei Soci aventi diritto di voto.

Delle riunioni di Assemblea viene redatto processo verbale, che viene trascritto nel Libro dei Verbali, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

L'amministrazione dell'associazione, con tutti gli atti ordinari e straordinari necessari a conseguire gli scopi istituzionali di cui all'art. 2, è affidata al Consiglio Direttivo, che dura in carica tre anni ed è costituito dal Presidente, da nove Consiglieri e dal Past President.

Al Consiglio Direttivo spetta anche, nei limiti di Legge, la definizione di contratti di lavoro con dipendenti o collaboratori.

Il Consiglio Direttivo delibera la misura del contributo associativo annuale per i Soci dell'associazione.

La nomina del Consiglio Direttivo avviene attraverso le seguenti modalità:

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei Soci, con le modalità di votazione descritte all'art. 8.

Requisiti essenziali per accedere alla carica di Presidente sono: la qualifica di Socio con diritto di voto, l'appartenenza continuativa all'associazione da almeno 5 anni.

La candidatura a Presidente deve essere presentata al Consiglio Direttivo con comunicazione scritta inviata almeno tre mesi prima della data fissata per l'elezione. Nella stessa comunicazione devono essere contenuti i nominativi di quattro Consiglieri che il Presidente intende presentare come candidati nella propria lista elettorale. Ciascuna lista elettorale, pena inammissibilità della stessa, deve essere presentata unitamente alla sottoscrizione di 50 soci ordinari che la supportino. Il Presidente non può essere eletto per due mandati consecutivi.

I candidati alla presidenza e al consiglio direttivo alla presentazione della candidatura devono dichiarare, in sede di candidatura, eventuali conflitti di interesse professionali e/o commerciali secondo le modalità previste da apposito regolamento che verrà redatto dal Consiglio Direttivo.

Quattro Consiglieri sono eletti dall'Assemblea ed inseriti nella lista elettorale di ogni candidato Presidente. Ciascun Consigliere deve presentare comunicazione scritta, con la propria candidatura, al Consiglio Direttivo contestualmente all'indicazione del Presidente con cui intende concorrere. Requisiti per essere eletto Consigliere sono: la qualifica di Socio con diritto di voto, l'appartenenza in modo continuativo all'Associazione da almeno tre anni.

Nessun candidato Consigliere può figurare in più di una lista elettorale.

Ogni Socio esprime una preferenza unica per la lista del Presidente e dei quattro Consiglieri.

Quattro Consiglieri sono eletti dall'Assemblea tra i candidati proposti dalle Sedi Regionali. Ogni Sede può esprimere un singolo candidato, in base all'indicazione fornita dal Consiglio Regionale. La designazione verrà effettuata dal Consiglio Regionale che dovrà provvedere a trasmetterla entro 60 (sessanta) giorni dalla data delle elezioni al Consiglio Direttivo. I consiglieri espressione delle macroaree mantengono un ruolo di collegamento tra le macroaree di riferimento ed il consiglio direttivo, anche attraverso incontri periodici con i coordinatori regionali.

Le Regioni ove non esiste una Sede operativa non potranno esprimere candidature.

In base a tali indicazioni verranno quindi eletti quattro Consiglieri scelti tra le seguenti aree geografiche:

- un consigliere tra i candidati proposti dalla Val d'Aosta, Piemonte, Liguria e Lombardia
- un consigliere tra i candidati proposti dal Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto-Adige ed Emilia Romagna
- un consigliere tra i candidati proposti dalla Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise

- un consigliere tra i candidati proposti dalla Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia.

Ogni Socio avente diritto di voto riceverà un'apposita scheda corrispondente all'area geografica di appartenenza, mediante la quale esprimerà la propria singola preferenza tra i candidati regionali appartenenti alla medesima area.

Per ognuna delle quattro aree verrà eletto Consigliere il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto Consigliere chi è iscritto all'associazione da più tempo.

Un Consigliere fa parte di diritto del Consiglio Direttivo in base ad accordi di vicendevole riconoscimento e reciprocità con la federazione di cure palliative ONLUS, ed è da essa designato e comunicato direttamente al Consiglio Direttivo della SICP.

Il consigliere di diritto viene insediato durante la prima seduta del Consiglio Direttivo. I Requisiti per essere Consigliere di diritto sono: l'essere componente del Consiglio Direttivo della Federazione di Cure Palliative ONLUS e l'essere iscritto alla Società Italiana di Cure Palliative da almeno tre anni.

Il Past President

La carica di Past President spetta di diritto al Presidente uscente dell'Associazione.

I Consiglieri non possono rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

In caso di cessazione dalla carica per qualsivoglia motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio medesimo provvede alla sostituzione per cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica sino alla successiva elezione e può candidarsi ancora per due mandati successivi.

Il Consiglio Direttivo, validamente costituito come indicato negli art. 8 e 9, si riunisce almeno due volte all'anno, e comunque una volta all'anno per l'elaborazione e l'approvazione dei rendiconti economico-finanziari da sottoporre all'Assemblea.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate dal Presidente e vanno spedite ai Membri del Consiglio Direttivo con almeno due settimane di preavviso prima della data fissata della riunione per posta, per fax o posta elettronica o con altro mezzo ritenuto valido.

La riunione del Consiglio Direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice dei voti dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

A titolo consultivo possono essere invitati, di volta in volta, alle riunioni del Consiglio uno o più esperti ritenuti in grado di offrire validi contributi per le attività dell'associazione. L'invito di tali esperti verrà effettuato direttamente dal Presidente o su richiesta motivata di uno o più Consiglieri ed approvata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a registrare su un apposito libro verbale vidimato, tutte le decisioni relative all'ordinaria e straordinaria amministrazione; ogni verbale deve essere sottoscritto dal Presidente o dal Vice-Presidente in caso di assenza del Presidente e dal Segretario.

In caso di assenza del Segretario, le sue funzioni sono affidate dal Presidente ad altro Consigliere presente.

Art. 10 – Qualifiche nell’ambito del Consiglio Direttivo

All’atto della prima riunione, il nuovo Consiglio Direttivo attribuisce le cariche di Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere, da assegnare ai Consiglieri in carica. Il Past President non può ricoprire altra carica.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni volta che questi sia impossibilitato all’esercizio delle sue funzioni. Il Segretario è responsabile dell’ufficio di segreteria, che risiede presso la sede della Società. Compito del Segretario è la redazione e la cura dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede agli adempimenti occorrenti per la gestione del patrimonio sociale e della contabilità della Società e provvede annualmente a presentare al Consiglio il bilancio d’esercizio, per le opportune valutazioni ed approvazione, prima di sottoporlo all’Assemblea dei Soci per l’approvazione definitiva.

Art. 11 – Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società, di fronte a terzi ed in eventuale giudizio. La rappresentanza della Società potrà essere conferita per singoli atti ad altro Membro del Consiglio Direttivo, al quale il Consiglio Direttivo stesso abbia delegato tale potere.

Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo avendo facoltà, se lo ritiene, di farsi coadiuvare da altri Membri del Consiglio o anche da esperti esterni.

Il Presidente sorveglia l’andamento amministrativo della Società e verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Presidente spetta la convocazione e la formulazione dell’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei Soci.

Il Presidente firma i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee, dando valore legale ed esecutivo alle delibere ivi contenute.

In caso di necessità decisionali urgenti e non dilazionabili, o per l’adempimento di atti di straordinaria amministrazione, al Presidente compete autonomia decisionale, in coerenza con le direttive assembleari o consiliari. Le decisioni adottate dovranno successivamente essere sottoposte all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Art.12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da due membri, anche non Soci, eletti dall’Assemblea al di fuori del Consiglio Direttivo.

Controlla la gestione economico finanziaria dell’Associazione. Accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sul bilancio annuale, accerta la consistenza del fondo sociale e di cassa.

Gli eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio è eletto dall’Assemblea Ordinaria fra i componenti del medesimo Collegio e dura in carica tre anni.

Art. 13 – Il Collegio dei Proviviri

L’Assemblea elegge un Collegio dei Proviviri in numero massimo di tre componenti, non Soci, cui demandare secondo modalità da stabilirsi con apposito regolamento, la vigilanza sulle attività della Società e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra i Soci. Le deliberazioni del Collegio dei Proviviri sono inappellabili.

Art.14 – Le Sedi Regionali

Sono istituite Sedi regionali con autonomia organizzativa e gestionale. I Soci di ogni Regione eleggono il Consiglio Regionale che dura in carica tre anni ed è composto da un Coordinatore e da un numero di Consiglieri stabilito in rapporto al numero complessivo degli iscritti residenti nella Regione. In ogni caso i Consiglieri Regionali in ciascuna Sede non possono essere più di dieci.

I requisiti per essere eletti nel Consiglio Regionale sono gli stessi di quelli indicati per la carica di Consigliere Nazionale.

Il Coordinatore viene eletto dall'Assemblea dei Soci della Regione con voto segreto su scheda e risulta eletto il candidato con il maggior numero di preferenze. I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci della Regione con voto segreto su scheda; risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze, fino alla concorrenza del numero di posti in Consiglio Regionale. Ogni Consiglio Regionale nomina tra i Consiglieri, il Segretario Regionale che è responsabile dell'ufficio di segreteria e degli adempimenti economici della Sede.

I Consigli Regionali vengono rinnovati entro sei mesi dall'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale e la loro durata coincide con quella degli organi nazionali.

L'Assemblea dei Soci di ogni Regione si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio regionale e per la programmazione delle attività della Sede, su convocazione del Coordinatore e con le stesse modalità previste per l'Assemblea della Società.

Ogni Consiglio Regionale elabora un rendiconto economico e consuntivo delle attività svolte e lo trasmette annualmente al Consiglio Direttivo della Società.

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento ed ai vincoli economici delle Sedi Regionali con la Sede Nazionale, si fa riferimento all'apposito regolamento interno che viene formulato dal Consiglio Direttivo. La carica di Coordinatore e di Consigliere Regionale è incompatibile con la carica di Presidente della Società e di Consigliere Nazionale.

Art.15 – Le Commissioni

Per il raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione, ed in particolare quelli indicati ai punti 1 e 2 dell'art. 2 del presente statuto, il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni finalizzate all'approfondimento di particolari temi.

I componenti di tali Commissioni possono essere individuati anche tra soggetti non appartenenti all'associazione. Ogni Commissione è coordinata da un Responsabile che viene nominato dal Consiglio Direttivo.

Le Commissioni sono organismi propositivi tecnico-scientifici e consultivi dell'associazione ed il Consiglio Direttivo ne stabilisce la durata che non può comunque essere superiore a quella del Consiglio Direttivo.

Art.16 – Presidente Onorario

L'Assemblea può nominare, tra le personalità che più si sono distinte nel campo delle Cure Palliative e che comunque abbiano un particolare rilievo nel campo sociale o sanitario, il Presidente Onorario. Il Presidente Onorario può essere individuato anche tra soggetti

non appartenenti alla Società.

Art.17– Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite. Tuttavia può essere determinato da parte del Consiglio Direttivo il rimborso di spese documentate, qualora sussista la disponibilità economica.

Art. 18 – Patrimonio e Fondo comune

Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla stessa a qualsiasi titolo e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Società può disporre delle seguenti entrate:

- 1) delle quote associative annue versate dai Soci e delle erogazioni straordinarie degli stessi;
- 2) di ogni altro contributo e rimborso che Soci, non Soci, Enti Pubblici o Privati, erogano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- 3) di erogazioni ordinarie e straordinarie di singoli soggetti e di Enti Pubblici e Privati, destinati o non, a specifici scopi;
- 4) di proventi delle iniziative a scopo benefico deliberate e promosse dall'organo direttivo;
- 5) dai contributi provenienti dalle Sedi Regionali;
- 6) da specifiche convenzioni con Enti;
- 7) da ogni altra forma di finanziamento approvato dal Consiglio Direttivo.

I versamenti al fondo comune possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato; essi sono comunque a fondo perduto e non creano altri diritti di partecipazione, né quote indivise trasmissibili a terzi per successione a titolo particolare o universale.

E' vietata durante l'esistenza della Società la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre Onlus o Enti che operino nello stesso settore.

L'Associazione impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.19 - Esercizio

L'esercizio finanziario della Società si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed una relazione sull'attività della Società, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Bilancio deve essere depositato presso la sede della Società quindici giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea ordinaria convocata per la sua approvazione.

Art. 20 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento della Società il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altra organizzazione Onlus o a fini di utilità sociale i cui scopi siano coerenti con quelli della Società, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23

dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta per Legge.

Art. 21 – Modifica dello Statuto

La modifica del presente Statuto può essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno il 10% dei soci aventi diritto di voto. Le modifiche proposte sia da parte del Consiglio Direttivo sia da parte del 10% dei soci devono pervenire alla Sede Nazionale SICP almeno 90 giorni prima della data dell'Assemblea. In entrambi i casi, le proposte dovranno essere pubblicate sul sito web della SICP almeno 30 giorni prima e fino alla data dell'Assemblea.

Art. 22 – Regolamento interno

Per quanto attiene alle modalità di funzionamento della Società, si fa riferimento all'apposito Regolamento che viene formulato dal Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Riferimenti di legge

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge ed alle normative in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile in subordine alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.